



*Ministero dell' Ambiente e della  
Sicurezza Energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

**VISTO** l’articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 20 recante la *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”* e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema”*;

**VISTO** l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all’articolo 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

**VISTO** il decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

**VISTI** il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica

PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la predetta Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non è stata integrata dal rappresentante della Regione Abruzzo;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997 e contestuale verifica del piano preliminare delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, presentata dalla Società Edison Rinnovabili S.p.A. con nota 2840 del 02 agosto 2022, acquisita con prot. 98083/MITE del 05 agosto 2022, relativa al progetto "Integrale ricostruzione parco eolico "IR8" Montazzoli (CH) (adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di repowering delle torri esistenti e riduzione numerica degli aerogeneratori)";

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 21 novembre 2022, contestualmente alla comunicazione ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.lgs. 152/2006, di cui alla nota prot. n. 144882/MITE del 21 novembre 2022;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico è avvenuta sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 06 novembre 2023;

**PRESO ATTO** dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006 richiamati nel parere n. 269 del 15 febbraio 2024 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, pubblicati sul portale delle valutazioni ambientali e considerati dalla Commissione stessa nel corso dell'istruttoria;

**CONSIDERATO** che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" al punto 1.2.1 "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e

nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2) *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”*;

**CONSIDERATO** che l'intervento oggetto della procedura di VIA, localizzato nel comune di Montazzoli (CH) prevede l'ammodernamento complessivo (“repowering”), relativo all'impianto eolico esistente denominato “IR8” della potenza complessiva di 9,60 MW, con smantellamento degli attuali 16 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l'installazione di 8 nuovi aerogeneratori, della potenza unitaria di 4,20 MW, per una potenza totale di impianto pari a 33,60 MW, con relative opere di connessione alla RTN, così come ridimensionato in riduzione dal Proponente a 7 aerogeneratori da 4,5 MW per complessivi 31,5 MW. Il nuovo impianto sarà realizzato nelle medesime aree occupate dal precedente, analogamente le opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale (RTN), interamente interrate, riprenderanno il tracciato del cavidotto esistente, che si sviluppa sotto la sede di strade e sentieri privi di vegetazione. Tali opere sono interamente localizzate in Abruzzo, provincia di Chieti, Comuni di Montazzoli e Monteferrante;

**CONSIDERATO** che l'area di progetto ricade parzialmente all'interno del sito ZSC/ZPS IT7140121 “Abetina di Castiglione Messer Marino”, appartenente alla Rete Natura 2000;

**CONSIDERATO** che il Proponente ha presentato lo Studio di incidenza a livello II (valutazione appropriata) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica PNRR PNIEC sulla base dell'istruttoria condotta ha ritenuto “che il progetto, integrato dalle condizioni ambientali stabilite nell'ambito della Procedura di VIA, non incida in modo significativo e negativo sugli elementi costitutivi di detti siti Natura 2000 (ZSC/ZPS “IT7140121” – Abetina di Castiglione Messer Marino), per quanto trattasi di ammodernamento di un impianto esistente.”

**CONSIDERATO** che, rispetto alle superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile indicate ai sensi dell'art.20, comma 8, del D. Lgs.199/2021, il progetto ricade al p.to “a) in siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter numero 1.”

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 269 del 15 febbraio 2024; assunto al prot. 31781/MASE del 20 febbraio 2024, con il quale la Commissione medesima, sulla base delle valutazioni condotte, ha espresso:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto “Integrale ricostruzione parco eolico "IR8" Montazzoli (CH) (adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di repowering delle torri esistenti e riduzione numerica

- degli aerogeneratori)”, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle specifiche condizioni ambientali;
- parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 (ZSC/ZPS “IT7140121” – Abetina di Castiglione Messer Marino) sulla base della Valutazione di incidenza a livello II;
  - esito positivo in merito alle verifiche del Piano preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle specifiche condizioni ambientali;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 22 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*;

**VISTO** l’articolo 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 9, comma 9-novies, del D.L. n. 181/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11/2024, che al secondo periodo prevede: *“[...] il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”*;

**VISTA** la nota prot. 46185/MASE del 11 marzo 2024 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha trasmesso al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR il citato parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed ha sollecitato la trasmissione del parere di competenza ai fini della conclusione del procedimento di VIA;

**PRESO ATTO** che è decorso il termine previsto dalla norma per l’espressione del parere del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR;

**CONSIDERATO** che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC nell’allegato parere, con riferimento alla componente ambientale paesaggio, preso atto, tra l’altro, che *“per la realizzazione del progetto, si utilizzeranno siti già oggetto di installazione di impianti eolici con la sostituzione di torri e aerogeneratori (integrale ricostruzione), non verrà occupato suolo attualmente destinato ad uso agricolo costituito attualmente da terreno incolto, in quanto già occupato dagli aerogeneratori esistenti”*, ha ritenuto il progetto *“compatibile per quanto di competenza per la Componente paesaggio, fatto salvo il rispetto della Condizione relativa al paesaggio”*;

**PRESO ATTO** del seguente parere allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 269 del 15 febbraio 2024, costituito da n. 100 pagine;

**CONSIDERATO** che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

**PRESO ATTO** che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

**CONSIDERATO** altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

**RILEVATO** che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto "Integrale ricostruzione parco eolico "IR8" Montazzoli (CH) (adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di repowering delle torri esistenti e riduzione numerica degli aerogeneratori)", concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

**RITENUTO**, sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n.269/2024 e di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, della valutazione di incidenza e di verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Integrale ricostruzione parco eolico "IR8" Montazzoli (CH) (adeguamento tecnico impianto eolico mediante intervento di repowering delle torri esistenti e riduzione numerica degli aerogeneratori)", ivi compresa la verifica positiva del Piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, presentato ai sensi del D.P.R. 120/2017 subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all' articolo 2.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

## **Articolo 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 269 del 15 febbraio 2024.
2. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

## **Articolo 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 269 del 15 febbraio 2024.
3. I soggetti di cui ai commi 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Articolo 4**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato a Edison Rinnovabili S.p.A., al Ministero della Cultura, all'Arta Abruzzo, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, al Comune di Montazzoli, al Comune di Monteferrante, alla Provincia di Chieti ed alla Regione Abruzzo, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1 comma 2, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.Lgs n. 152/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro e non oltre sessanta giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto eseguita ai soggetti all'art.4, comma 1, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 4, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI  
Arch. Gianluigi Nocco